

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Disposizioni generali

Art. 3 – Funzioni

Art. 4 – Luogo della celebrazione

Art. 5 – Orario di celebrazione

Art. 6 - Tariffe

Art. 7 - Organizzazione del servizio

Art. 8 – Allestimento sala

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 10 – Disposizioni finali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10

del

13/02/2012

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.

Articolo 2 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita.

A titolo di mero rimborso spese è stabilita una tariffa che sarà stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 - Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Articolo 4- Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale, anche in luoghi idonei presso strutture private o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "uffici separati di stato civile".

Articolo 5 - Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre, l'8, il 25 e 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 30 ottobre, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 6 – Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;

- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, addobbo floreale ecc.)

L'importo della tariffa sarà diversificato:

- a) in base alla residenza o meno nel Comune di MASSA Martana di almeno uno degli sposi;
- b) in base all'orario della celebrazione;
- c) in base al luogo della celebrazione;

Articolo 7 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio civile".

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni all'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Articolo 8 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

